



COMMISSIONE EUROPEA  
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Direttore generale aggiunto, responsabile delle direzioni G, H e I

Bruxelles,  
DDG3.G2/DF/tr (2019)7028293

**Oggetto: Deroga alla validità delle autorizzazioni per impianti in caso di incapacità professionale di lunga durata del titolare**

Egregio dott. Alessi,

La ringrazio per la Sua e-mail del 4 ottobre 2019 in cui chiede se può essere concessa una deroga alla validità delle autorizzazioni per impianti in caso di incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

Come da Lei indicato, l'articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013<sup>1</sup> stabilisce che le autorizzazioni per nuovi impianti viticoli sono valide per tre anni dalla data di concessione. Il produttore che non abbia utilizzato un'autorizzazione nel corso del relativo periodo di validità è soggetto a sanzioni amministrative a norma dell'articolo 89, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013<sup>2</sup>. Tuttavia quest'ultimo articolo precisa che le sanzioni amministrative non si applicano nei casi di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettere da a) a d), dello stesso regolamento. L'articolo 64, paragrafo 2, lettera a), esenta da sanzioni amministrative le inadempienze dovute a causa di forza maggiore. Secondo l'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013, l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario rappresenta un caso di forza maggiore ai sensi del regolamento medesimo. Pertanto, in caso di incapacità professionale di lunga durata, l'autorizzazione perderebbe la sua validità, ma il beneficiario non sarebbe soggetto a una sanzione amministrativa.

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671)

<sup>2</sup> Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

Michele Alessi  
Ministero delle politiche agricole  
alimentari, forestali e del turismo

E-mail: [m.alessi@politicheagricole.it](mailto:m.alessi@politicheagricole.it)

La nota amministrativa 2015-03, citata nella Sua lettera, chiarisce, tra l'altro, la questione se, in caso di incapacità professionale di lunga durata del beneficiario, l'autorizzazione possa essere trasferita. Non è così, in quanto tale trasferimento sarebbe in contrasto con lo spirito e la finalità dell'articolo 64, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, che sono stabiliti nel considerando (56) di tale regolamento: le autorizzazioni per gli impianti viticoli sono concesse senza costi a carico dei produttori e dovrebbero essere utilizzate in modo celere e diretto da parte dei produttori viticoli a cui esse vengono concesse, evitando speculazioni.

La nota spiega inoltre che l'uso dell'autorizzazione non richiede che i produttori realizzino personalmente l'impianto viticolo. Pertanto, in caso di incapacità professionale di lunga durata, sarebbe possibile coinvolgere una persona fisica o giuridica che sia in grado di agire per conto del produttore.

Il presente parere si basa sui fatti esposti nella Sua e-mail del 4 ottobre 2019 e rispecchia l'opinione dei servizi della Commissione: non impegna quindi la Commissione europea. In caso di controversia vertente sul diritto dell'Unione, il trattato sul funzionamento dell'Unione europea attribuisce alla Corte di giustizia dell'Unione europea la competenza ultima ad interpretare in via definitiva il diritto dell'Unione applicabile.

Distinti saluti.

Michael SCANNELL  
Direttore generale aggiunto f.f.